

STATUTO

Fondazione Missioni Suore Carmelitane di S. Teresa di Torino – ONLUS

10131 Torino – C.so A. Picco n. 104

1. Costituzione – Denominazione e Sede Legale

E' costituita una Fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di cui al Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, sotto la denominazione "Fondazione Missioni Suore Carmelitane di S. Teresa di Torino – ONLUS" con sede in Torino, Corso Alberto Picco n. 104. La Fondazione utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S." in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico oltre che nella propria denominazione.

La Fondazione è retta dal Presente Statuto e dalle norme di legge vigenti.

La sua durata è illimitata.

2. Scopo e attività della Fondazione

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione intende svolgere le proprie attività esclusivamente nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza, oltre che in quelli dell'istruzione, della formazione e dell'assistenza sanitaria a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali, familiari, fisiche o psichiche, ovvero a beneficio di componenti di collettività estere limitatamente ad aiuti umanitari. La Fondazione può svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. La Fondazione intende svolgere le proprie attività avvalendosi dell'opera delle Religiose della Congregazione Suore Carmelitane di S. Teresa di Torino: in Italia, negli altri Paesi dell'Unione Europea ed in ogni Paese del mondo nel quale la Congregazione sia presente con una propria Missione.

La Fondazione si propone di promuovere e realizzare:

– Progetti per il sostegno a distanza di bambini e giovani in condizioni economiche, sociali e familiari svantaggiate.

La Fondazione si propone, inoltre, di promuovere e realizzare in collaborazione con altri enti e persone:

– Progetti di alfabetizzazione, istruzione scolastica, formazione professionale e assistenza socio-sanitaria rivolti a soggetti in condizioni economiche, sociali, fisiche o psichiche svantaggiate.

- Progetti per favorire lo sviluppo di piccole attività economiche e produttive locali ad opera di persone svantaggiate nei paesi poveri e nelle aree comunità depresse.
- Progetti volti all'edificazione, ristrutturazione e manutenzione di scuole, strutture di accoglienza, ambulatori, dispensari medici, impianti e infrastrutture nonché all'acquisto di mezzi e materiali ed ogni altro analogo progetto di solidarietà sociale nei settori di competenza.

3. Patrimonio e Fondo di Dotazione

3.1. Il Patrimonio della Fondazione consiste nei:

1. a) beni mobili ed immobili e diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo;
2. b) lasciti, elargizioni, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati dai benefattori ad incremento del Patrimonio medesimo.

3.2. La Fondazione può ricevere contributi, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici o privati. Tali risorse, se non vengono espressamente destinate al Patrimonio, unitamente ai redditi del Patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti da tutte le attività della Fondazione, costituiscono il Fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.

3.3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del Codice Civile.

4. Destinazione degli utili, dei Fondi, delle Riserve e del Capitale

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o Capitale durante la vita dell'organizzazione.

E' fatto obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative d'utilità sociale.

5. Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composta da cinque membri, ivi compreso il Presidente, tutti di religione cattolica e resterà in carica per tre anni.

6. Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e gli altri Amministratori saranno designati dalla Madre Generale pro-tempore dell'Istituto Suore Carmelitane di S. Teresa di Torino.

Gli Amministratori nel complessivo numero di 5 (cinque), compreso il Presidente, potranno essere scelti fra i membri effettivi dell'Istituto Suore Carmelitane di S. Teresa di Torino e tra persone di comprovata serietà e moralità.

7. Validità delle riunioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorrerà sempre il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. In caso di parità vale il voto del Presidente della Fondazione o di chi ne fa le veci.

8. Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci ritenga necessario, oppure su domanda scritta di almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno.

9. Firma e rappresentanza

Il Presidente della Fondazione ha la firma e la rappresentanza legale di essa di fronte ai terzi e, in giudizio, provvede a tutti gli atti di ordinaria amministrazione e in caso di urgenza prende ogni provvedimento di competenza del Consiglio, sottoponendolo a quest'ultimo, per ratifica, nell'adunanza immediatamente successiva. Ha la facoltà di delegare particolari attribuzioni di sua competenza ai Consiglieri.

10. Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione ordinaria della Fondazione. Le modifiche allo Statuto della Fondazione dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei suoi componenti prima di essere sottoposto all'Autorità tutoria.

11. Verbali delle riunioni

I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati e firmati dal Presidente e dal Segretario. Il Segretario verrà scelto dal Presidente sia tra i componenti del Consiglio di Amministrazione sia fra esterni. Dei verbali delle adunanze il Segretario può rilasciare copie ed estratti muniti di visto del Presidente.

12. Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Madre

Generale della Congregazione Suore Carmelitane di S. Teresa di Torino, scelti tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti.

I Revisori effettivi eleggono tra di loro il Presidente del Collegio. I Revisori restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Collegio ha i doveri e i compiti stabiliti dalla legge.

13. Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi a favore dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma del citato Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

14. Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Amministrazione della Fondazione predispone, in base alla contabilità, entro il 30 settembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e compila, entro il 31 marzo, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Nei trenta giorni successivi a tale scadenza i detti bilanci sono sottoposti all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

15. Estinzione della Fondazione

La Fondazione si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, con maggioranza assoluta, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge numero 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

16. Norme finali

Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto si fa esplicito riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia di Fondazioni.